



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NOVARA

N. 801/2013
R.GEN

N. 418/2014
REG.SENT
Del 18 marzo
2014

N. 4861/2009
R.G.N.R.

N. _____ CAMP.
PENALE

REDATA
SCHEDA IL

N. _____
REG.
ESEC

In composizione monocratica nella persona del

G.O.T. Dr.ssa **Alessia Albertone**

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona della dr.ssa Donatella Ricci – VPO con delega

e con l'assistenza del Cancelliere dr. Fabio Zanetti Chini

Alla pubblica udienza del 18 marzo 2014

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di :

- **XXX**, nato in XXX;

**Libero contumace deceduto
difeso d'ufficio dall'Avv. XXX del Foro di Novara**

- **XXX**, nata in XXX;

Libero contumace

difesa d'ufficio dall'Avv. XXX del Foro di Novara

- **XXX**, nato in XXX;

Libero contumace

difeso d'ufficio dall'Avv. XXX del Foro di Novara

IMPUTATI

Del reato di cui all'art. 110, c.p., 22, co. 12, D. Lgs. 286/1998 perché, in concorso tra loro, nelle rispettive proprie qualità di titolare e coadiuvanti della ditta XXX di XXX (laboratorio tessile) – occupavano alle proprie dipendenze con mansioni di operaio di confezionamento di prodotti tessili per la casa (in particolare lenzuola e federe per cuscini), il cittadino extracomunitario XXX, sprovvisto del regolare permesso di soggiorno. Accertato in XXX in data 08.09.2009

Conclusioni del P.M.:

per XXX e XXX: condanna a mesi 4 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa;

per XXX: ndp per intervenuta morte del reo;

Conclusioni della difesa XXX e XXX:

per XXX: assoluzione per non aver commesso il fatto;

per XXX: si associa alla richiesta del P.M.

Conclusioni della difesa XXX:

assoluzione per non aver commesso il fatto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto regolarmente notificato, XXX, XXX e XXX sono stati tratti a giudizio per rispondere del reato in epigrafe.

Verificata la regolarità del contraddittorio, e dichiarata la contumacia degli imputati, nel corso dell'istruttoria è stato sentito XXX e sono stati acquisiti visura camerale, comunicazione di cessione di fabbricato, album fotografico e dichiarazione del Comune di XXX in data 13.03.2014.

Al termine della discussione, le parti hanno concluso come da verbale.

Il teste XXX, in servizio presso i CC di XXX, ha dichiarato di aver effettuato un controllo presso la XXX di XXX di XXX in data 08.09.2009.

In quella circostanza, egli aveva sorpreso al lavoro XXX, cittadino cinese privo di regolare permesso di soggiorno.

Il titolare dell'attività era XXX, mentre al controllo era presente la di lui figlia, XXX.

XXX ed il marito XXX si comportavano come amministratori di fatto della ditta; le utenze ed il contratto di locazione dell'immobile erano intestati a XXX.

Al termine del giudizio, deve innanzitutto rilevarsi che, come emerge dalla dichiarazione del Comune di XXX (ultimo luogo di residenza in Italia di XXX), il titolare della ditta XXX risulta essere deceduto in Cina.

Con riguardo a XXX, pertanto, si pronuncia sentenza di non doversi procedere, essendosi il reato estinto per intervenuta morte del reo.

Per quanto attiene, invece, alle posizioni di XXX e XXX, occorre osservare come *“la fattispecie prevista dall’art. 22, co. 12, D. Lgs. 286/1998 (...) è un reato proprio che può essere commesso solo dal datore di lavoro. (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del reato a carico del committente opere edilizie affidate ad una persona che ebbe personalmente ad ingaggiare il lavoratore extracomunitario)”* (Cass. Pen., 16.04.2013, n. 31288).

Nel caso di specie, pertanto, il reato contestato poteva essere commesso dal solo XXX.

La relativa responsabilità penale non può essere quindi estesa a XXX e XXX, nemmeno se gli stessi sono stati individuati come amministratori di fatto della impresa individuale.

I predetti andranno quindi assolti dal reato loro ascritto, per non aver commesso il fatto.

Il carico del ruolo d'udienza non ha consentito la stesura contestuale della motivazione, giustificando l'adozione del termine di giorni 90 per il deposito della sentenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 531, c.p.p.,

DICHIARA

Non doversi procedere nei confronti di XXX, in ordine al reato ascrittogli, per essersi lo stesso estinto per intervenuta morte del reo.

Visto l'art. 530, co. I, c.p.p.

ASSOLVE

XXX e XXX dal reato a loro ascritto per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 544, co. III, c.p.p.

Fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Novara, 18 marzo 2014

Il G.O.T.
dr.ssa Alessia ALBERTONE